



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 3 del 09/01/2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 dicembre 2013, n. 790

Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36 “Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali” - Acquisizione alla Regione Puglia del bene immobile denominato “Posto di ristoro” in località “Lago Pescara” - Biccari (Fg) della ex Comunità Montana dei Monti Dauni settentrionali.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 5 - comma 1 - della Legge regionale 19 dicembre 2008 n. 36 in materia di soppressione delle Comunità Montane;

Visto l'art. 5 - comma 8 - della legge regionale innanzi richiamata che ha stabilito l'acquisizione al patrimonio della Regione Puglia dei beni immobili appartenenti alle stesse Comunità Montane;

Visto l'art. 5 bis - comma 8 - della medesima legge regionale di disciplina del procedimento acquisitivo, che prevede l'emanazione di apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale quale titolo per l'espletamento degli adempimenti ipotecari e catastali finalizzati alla formale attribuzione in proprietà di beni a favore della Regione Puglia;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1809 dell'1.10.2013 che ha approvato, tra l'altro, l'elenco unico dei beni immobili oggetto di trasferimento, trasmesso dai Commissari liquidatori delle Comunità Montane ai sensi dell'art. 5 bis- comma 2 - della legge regionale 19 dicembre 2008 n. 36, tra cui figura l'immobile attualmente di proprietà della soppressa Comunità Montana dei Monti Dauni settentrionali, denominato “Posto di ristoro” sito in località “Lago Pescara” in Biccari (FG) e identificato in Catasto Fabbricati al foglio di mappa 49 particella 18 sub 1 e sub 2;

Considerato che occorre procedere alla formale acquisizione di detto immobile al patrimonio regionale e, pertanto, alla emanazione del Decreto del Presidente della Regione, per le formalità connesse alla pubblicità immobiliare;

DECRETA

Art. 1

L'immobile della soppressa Comunità Montana dei Monti Dauni settentrionali denominato “Posto ristoro” località “Lago Pescara” sito in Biccari (Fg), ai sensi dell'art. 5 - comma 8 - della legge regionale 19 dicembre 2008 n. 36 è trasferito nell'intera consistenza al patrimonio della Regione Puglia.

Art. 2

Il trasferimento in proprietà del predetto immobile avviene a corpo a non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova alla data del presente decreto, anche in relazione alla vigente normativa urbanistica ed edilizia, comprese le pertinenze, accessori, frutti, oneri, ragioni, azioni ed eventuali servitù attive e passive. In relazione alla normativa urbanistica ed edilizia vigente, si precisa che l'immobile, dichiarato conforme ai sensi del D.P.R. 22.04.1994 n.425, è stato assentito con concessione edilizia n. 1416 del 19.07.1984 e successive varianti n. 1644 del 15.03.1989 e n. 1704 del 04.09.1990. Il comune di Biccari ha attestato l'agibilità dell'immobile de quo ai sensi dell'art. 25 comma 4 del D.P.R. 06.06.2001 n. 380, come da nota dell'Ufficio tecnico comunale prot. 2013/6761 dello 06.12.2013.

Art. 3

E' disposto l'invio del presente Decreto all'Agenzia delle Entrate- Ufficio del territorio competente ai fini dell'espletamento delle formalità ipotecarie e catastali connesse al disposto passaggio di proprietà, dalla soppressa Comunità Montana dei Monti Dauni settentrionali alla Regione Puglia dell'immobile denominato "Posto di ristoro" località "Lago Pescara" in Biccari (Fg) e così identificato

Catasto fabbricati

- foglio di mappa 49 - particella 18 sub 1 categoria C/1 classe 1^a della superficie di mq. 182 rendita € 1616,72 piano terra;
- foglio di mappa 49 - particella 18 sub 2 categoria A/4 classe 1^a della consistenza di vani 3 rendita € 154,94 1° piano;

L'immobile è confinante a est con strada vicinale "Castelfranco in Miscano-Biccari" e a nord-sud-ovest con particella 17, dello stesso foglio, in ditta comune di Biccari.

Art. 4

Il presente decreto è dichiarato immediatamente esecutivo e costituisce titolo per la trascrizione e la voltura in favore della Regione Puglia dell'immobile così come sopra individuato, con espresso esonero per il competente Conservatore dei RR.II. di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

Art. 5

Agli effetti tributari e fiscali, il presente atto comporta imposta a tassa fissa come per legge e non costituisce per la Regione Puglia agli effetti dell'Iva operazione svolta nell'esercizio di attività commerciale o imprenditoriale.

Art. 6

Il Servizio Demanio e Patrimonio è incaricato all'esecuzione di tutti gli adempimenti connessi all'attuazione del trasferimento di proprietà disposto dal presente Decreto.

Art. 7

Il presente decreto sarà inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Bari, li 30 dicembre 2013

VENDOLA